

**ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito anche "Stellantis Financial Services" o "Intermediario") ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Dati del collaboratore dell'intermediario che entra in contatto con il Cliente (Concessionario)

Nome e Cognome dell'addetto del Concessionario che entra in contatto con il Cliente:

Ragione o Denominazione Sociale - Concessionario:

Sede Operativa/Legale - Concessionario:

Natura del rapporto in essere con l'Intermediario principale: Accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi

Recapito telefonico - Concessionario:

Indirizzo posta elettronica - Concessionario:

PEC - Concessionario:

Numero d'iscrizione del Concessionario iscritto nella Sezione E del RUI:

Data d'iscrizione del Concessionario al RUI:

Identificazione dell'Intermediario

Ragione sociale: Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Sede legale: Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

Iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Sez. D n. Iscrizione 0005333643, data di iscrizione:

27 ottobre 2015 - Soggetta alla vigilanza dell'IVASS

Sito Internet: www.stellantis-financial-services.it

PEC: postacertificata@stellantisfinance-cert.it

L'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta sul territorio della Repubblica italiana è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario agisce in nome e per conto di diverse imprese di assicurazione.

Con riferimento al contratto proposto le imprese di assicurazione sono Stellantis Insurance Europe Ltd e Sara Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. è una società detenuta in percentuale paritetica da Stellantis Financial Services Europe S.A. e Santander Consumer Bank S.p.A., a sua volta detenuta da Santander Consumer Finance S.A..

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione per cui opera.

L'impresa di assicurazione o le imprese controllanti l'impresa di assicurazione non detengono una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e l'impresa di assicurazione Stellantis Insurance Europe Ltd appartengono al medesimo Gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Stellantis Financial Services Europe S.A. e Santander Consumer Finance S.A..

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Stellantis Financial Services non fornisce al Cliente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (di seguito anche "Codice" o "CAP") e quindi non fornisce al Cliente una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

L'Intermediario non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi 119-ter, comma 4 del Codice.

Stellantis Financial Services non distribuisce in modo esclusivo, in virtù di un obbligo contrattuale, i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Stellantis Financial Services distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti dell'impresa di assicurazione indicata nella Sezione I.

La denominazione delle imprese con cui Stellantis Financial Services ha o potrebbe avere rapporti d'affari è reperibile al seguente link: [Chi siamo | Stellantis Financial Services](http://www.stellantis-financial-services.it)

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

a) Stellantis Financial Services per l'attività di distribuzione svolta percepisce dall'impresa di assicurazione per cui opera una commissione inclusa nel premio assicurativo.

b) Stellantis Financial Services riconosce una parte della commissione all'Intermediario che entra in contatto con il Cliente - Concessionario che ha distribuito il contratto.

c) Per i prodotti distribuiti da Stellantis Financial Services in connessione con contratti di finanziamento dalla stessa stipulati, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, Stellantis Financial Services percepisce dalla Compagnia di assicurazione una provvigione il cui ammontare è indicato nella seguente tabella:

Tabella Provvigioni ⁽¹⁾ riconosciute all'intermediario	
Impresa di assicurazione	Percentuale Provvigione su Premio Netto
Stellantis Insurance Europe Ltd	

⁽¹⁾ Se il finanziamento da Lei sottoscritto riguarda più veicoli identici per marca, modello e condizioni economiche (come tasso, durata, importo delle rate e valore finale), l'importo della provvigione indicato si riferisce a un solo veicolo. La provvigione viene comunque calcolata e applicata a ciascun veicolo compreso nel finanziamento.

Per conoscere il numero esatto dei veicoli e i relativi numeri di telaio, può consultare l'Allegato n. 1 al Contratto di finanziamento.

Esempio: se la provvigione è pari a 10 euro per veicolo e i veicoli sono 10, l'importo complessivo sarà di 100 euro.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Nei casi in cui i premi pagati dal Cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa vengono regolati per il tramite di Stellantis Financial Services, quest'ultima ha provveduto a stipulare una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un importo minimo previsto dalla normativa Europea.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la facoltà di:

a) inoltrare un reclamo per iscritto all'Intermediario secondo le seguenti modalità:

• invio tramite posta ordinaria indirizzata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO);

• invio tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@stellantis-finance.com;

• invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reclami@stellantisfinance-cert.it.

b) inviare reclamo direttamente all'impresa di assicurazione con cui il Cliente ha concluso il contratto o che ha in gestione il contratto, secondo le modalità e utilizzando i recapiti previsti nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;

c) qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;

d) di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Estensione di garanzia Spoticar Premium per auto usate



Garanzia Assistenza Stradale

Il presente Set informativo, contenente:

- il Documento informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo danni (DIP Danni)
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo danni (DIP aggiuntivo danni)
- le Condizioni Generali di Assicurazione, compreso il Glossario
- il Modulo di Adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato/Aderente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

L'Aderente deve leggere il Set informativo prima di sottoscrivere il contratto.

La Polizza assicurativa è facoltativa e non è necessaria per ottenere il finanziamento.

Data dell'ultimo aggiornamento: 09/11/2023

Glossario

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto ai fini di una migliore comprensione.

Assicurato/Aderente

Il cliente che ha acquistato il Veicolo presso un Concessionario e che ha aderito al Contratto di assicurazione con la sottoscrizione del Modulo di Adesione o, ai soli fini della Garanzia Assistenza Stradale, anche il conducente dallo stesso autorizzato, nonché i passeggeri a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo fornito all'Assicurato in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Autorizzazione

Approvazione data da Stellantis al Riparatore per la riparazione del Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Avaria

Indica l'evento subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali, nonché l'esaurimento del carburante e la foratura degli pneumatici. Sono esclusi gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dal Produttore, per il montaggio di accessori e per le campagne di richiamo effettuate dal Produttore.

Compagnie/Assicuratori

Stellantis e Sara, come sotto definite.

Concessionario

I concessionari affiliati alla Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Italia, che hanno venduto il Veicolo all'Assicurato in Italia.

Condizioni di Assicurazione

Insieme di clausole che regolano il Contratto di assicurazione.

Conflitto di Interessi

Tutte quelle situazioni in cui l'interesse delle Compagnie può entrare in conflitto con quello del Contraente o dell'Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva con le Compagnie. Il Contraente è Stellantis Auto SAS. con sede legale in 2-10 boulevard de l'Europe - 78300 Poissy.

Contratto di Assicurazione/Polizza

Le singole adesioni alla Polizza Collettiva in virtù delle quali le Compagnie, a fronte del pagamento del Premio, si impegnano a tenere indenne l'Assicurato per i danni prodotti da un evento oggetto delle Coperture Assicurative.

Coperture Assicurative

L'insieme delle garanzie fornite dalle Compagnie.

Data di inizio

Il Contratto di assicurazione decorre dalla mezzanotte del giorno di scadenza della Garanzia Esterna.

Furto, tentato furto o furto parziale

Il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi di beni mobili altrui, sottraendoli al proprietario al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia Assistenza Stradale

Indica la copertura fornita da Sara ai sensi del presente Contratto di assicurazione, i cui termini e condizioni sono contenuti nelle Condizioni generali di assicurazione.

Garanzia Esterna

Qualsiasi garanzia legale o contrattuale (indipendente dal presente Contratto di assicurazione) a carico del Concessionario e/o del Produttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative). Rientra nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazioni, la garanzia a cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli articoli 132 e seguenti del Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Garanzia Guasti

Indica la copertura fornita da Stellantis ai sensi del presente Contratto, i cui termini e condizioni sono contenuti nelle Condizioni generali di assicurazione.

Guasto

Il malfunzionamento o il mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e dei componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non funzionante, a causa di un guasto imprevisto o di un guasto meccanico. In ogni caso, questa definizione non comprende: (i) Incidenti stradali o qualsiasi evento esterno o (ii) guasti verificatisi alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche espressamente menzionati all'art. 4.2. come componenti escluse.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in relazione alla circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immediata immobilizzazione oppure ne consenta la circolazione, ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolo e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

Indennizzo O Prestazione Assicurativa

Prestazione dovuta dalle Compagnie all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. con sede legale in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), C.F. e P.Iva 08822460963 - TO/1318484 (CCIAA di competenza TORINO), iscritta alla Sezione D n.000533343 IVASS RUI che opera per il tramite dei Concessionari iscritti alla Sezione E dell'IVASS RUI.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Massimale

Somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla quale Stellantis fornisce la copertura assicurativa prevista in Polizza. Il Contratto di assicurazione prevede un:

- **Massimale per veicolo**: l'importo massimo pagabile non supererà il valore commerciale del veicolo.

Modulo di Adesione

Il documento predisposto dalle Compagnie, contenente la dichiarazione di adesione al Contratto di assicurazione, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente il contenuto del Set Informativo.

Officina/Riparatore

In caso di Guasto che si verifichi in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, il concessionario autorizzato del Contraente che effettuerà la riparazione del Veicolo in Italia, previa Autorizzazione, o se il Guasto si verifica e la riparazione viene effettuata fuori dall'Italia, il soggetto che effettuerà la riparazione fuori dal territorio italiano.

Polizza Collettiva

Il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti che stipulano un finanziamento finalizzato all'acquisto dei Veicoli, al fine di mettere a loro disposizione la Garanzia Guasti e la Garanzia Assistenza Stradale.

Premio

L'importo annuale, corrisposto secondo le modalità indicate nelle condizioni di Polizza comprensivo delle tasse assicurative, dovuto dall'Assicurato alle Compagnie per le coperture previste dal presente Contratto di assicurazione.

Produttore

Casa madre costruttrice del Veicolo.

Residenza

Ai sensi dell'art. 43.2 del Codice Civile, il luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) come risulta dal certificato anagrafico, purché in Italia.

Responsabile dei Sinistri

I Sinistri relativi alla Garanzia Guasti sono gestiti da Car Garantie Courtage SARL, 10, avenue de Bruxelles, 68150 Brunstatt-Didenheim, Francia, iscritta al registro francese degli intermediari assicurativi ORIAS (www.orias.fr) con il numero 19007247.

I sinistri relativi alla Garanzia Assistenza Stradale sono gestiti dalla Struttura Organizzativa.

Sara

Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, con sede legale in Via Po, 20, 00198 Roma N. Reg. Imp. Roma e CF 00408780583 REA Roma n. 117033 P. IVA 00885091009 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00018 Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Impresa autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201) La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che presta la garanzia Assistenza Stradale avvalendosi della Struttura Organizzativa.

Servizio Tecnico

La struttura di Stellantis Auto SAS sulla base di uno specifico accordo, composto da dirigenti, personale (tecnici, operatori), attrezzature e strutture (centralizzate e non), che prevede la gestione dei Sinistri, occupandosi di: (i) contatti e rapporti con l'Assicurato e i Riparatori; (ii) verificare l'operatività della Polizza, dare o negare la conferma della copertura con conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedere al relativo pagamento nei limiti delle condizioni assicurative.

Set Informativo

L'insieme dei documenti che vengono predisposti e consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set informativo è composto dal DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Danni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, compreso il Glossario, e dal Modulo di Adesione.

Sinistro

Evento dannoso o stato di necessità per il quale è prevista la copertura assicurativa.

Stellantis

Stellantis Insurance Ltd, una compagnia assicurativa con sede presso MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta, registrata presso la Malta Financial Services Authority (MFSA) con il numero C 44567, autorizzata a svolgere attività assicurativa ai sensi dell'Insurance Business Act. Stellantis è iscritta all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi con il numero 40341.

Stipula del Contratto

L'Adesione alla Polizza Collettiva viene perfezionata nel momento in cui l'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e paga il relativo Premio.

Struttura Organizzativa

La struttura di ACI Global S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in Via Montalbino 3/5 20159 Milano costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Sara, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, anche tramite call center stabiliti in un Paese UE o extra UE, ed organizza ed eroga, con costi a carico di Sara, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Usura e degrado

Progressiva riduzione delle prestazioni o graduale deterioramento del Veicolo o dei suoi componenti che richiedono manutenzione, sostituzione o riparazione a seguito dell'utilizzo, indipendentemente dalla causa o dal processo di tale riduzione o deterioramento.

Valore commerciale del Veicolo

Valore del veicolo come indicato nella Blue list Eurotax al momento del sinistro.

Veicolo

Autovettura usata i cui dati sono contenuti nel Modulo di Adesione, il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 3.500 kg, la cui potenza dell'auto sia inferiore a 280 KW, che abbia al massimo 9 posti, che abbia larghezza massima di 2,5 m, altezza massima di 3,2 m, lunghezza massima di 6 m 50 cm e che sia stato immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione) da meno di 4 anni (48 mesi) e meno di 100.000 km e che sia configurato per il trasporto di persone e merci. Ai fini dell'ammissione alle Coperture Assicurative, l'età del veicolo si calcola a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - anche se effettuata all'estero. Se tale data non comprende il giorno e il mese, il Veicolo si considera immatricolato il 1° luglio dell'anno indicato.

Viaggio

Qualunque trasferimento dell'Assicurato ad oltre 100 Km dal luogo della sua Residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione

Le disposizioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle coperture sono evidenziate in grassetto.

Data dell'ultimo aggiornamento: 31/03/2023

I termini in maiuscolo sono definiti nel Glossario.

Art. 1. - Che tipo di polizza è

Estensione di garanzia Spoticar Premium per auto usate.

La Polizza Estensione di garanzia Spoticar Premium per auto usate è una Polizza Collettiva contro i danni dovuti a guasti meccanici, elettrici o elettronici e di assistenza stradale per gli acquirenti di Veicoli usati venduti in Italia dai Concessionari affiliati alla rete Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

La Garanzia Guasti è fornita da Stellantis Insurance Ltd, una compagnia assicurativa con sede presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta, registrata presso la Malta Financial Services Authority con il numero C 44567, autorizzata a svolgere attività assicurativa ai sensi dell'Insurance Business Act e operante in regime di libera prestazione di servizi.

La Garanzia Assistenza Stradale è fornita da Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Possono beneficiare della Copertura Assicurativa i clienti che hanno acquistato un Veicolo usato presso un Concessionario affiliato a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in aggiunta ad un contratto di finanziamento con Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e che soddisfano i requisiti di idoneità previsti dalla presente Polizza.

Le caratteristiche specifiche dei Veicoli assicurabili sono indicate all'Art. 10.

SEZIONE 1: CONDIZIONI SPECIFICHE

1. A: GARANZIA GUASTI FORNITA DA STELLANTIS

Art. 2. - Cosa è assicurato

Art. 2.1. - Copertura assicurativa

La Garanzia Guasti copre il costo delle riparazioni (manodopera, fluidi, additivi, parti e componenti), per l'eliminazione del Guasto verificatosi al Veicolo e ripristinarne la precedente funzionalità, a condizione che siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Guasto avvenga in modo fortuito e inaspettato e abbia una causa interna al Veicolo;
- i componenti siano inclusi nell'elenco dell'articolo 3. L'elenco è tassativo.
- non ricorra nessuna delle cause di esclusione dalla copertura;
- il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale e corretto del Veicolo, come indicato nelle istruzioni per l'uso del costruttore.

Stellantis pagherà i costi di riparazione rimborsabili ai sensi della presente Polizza direttamente al Riparatore. L'Assicurato pagherà solo la parte del costo di riparazione non rimborsabile ai sensi della Polizza. Questa parte non rimborsabile dei costi di riparazione sarà fatturata separatamente all'Assicurato dal Riparatore (così come i costi delle riparazioni e degli altri servizi non coperti dalla Polizza).

Se il riparatore richiede un pagamento diretto all'Assicurato nell'ambito della riparazione da parte di terzi, l'Assicurato deve contattare direttamente il gestore dei Sinistri.

Art. 3. - Oggetto della Garanzia Guasti

La Garanzia Guasti della Polizza copre tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo, compresi i componenti necessari per la riparazione entro i limiti di rimborso definiti all'Art. 4.3., ad eccezione di quanto esplicitamente elencato agli Artt. 4.1., 4.2 e quanto esplicitamente escluso all'Art. 5.

Art. 4. - Cosa non è assicurato

Art. 4.1. - Veicoli e usi esclusi

Sono esclusi dalla Garanzia Guasti i Veicoli:

- Non coperti dalla garanzia commerciale secondo le "Condizioni generali della garanzia commerciale SPOTICAR".
 - Registrati all'estero o operanti abitualmente per più di 3 mesi all'anno all'estero (fuori dall'Italia).
 - Con potenza superiore a 280 KW.
 - Modificati dopo la vendita rispetto agli standard del Produttore e alle specifiche standard (tuning, adattamento per disabili, camper) e comunque in modo tale da richiedere una modifica dell'omologazione originale.
 - Adattati per essere alimentati a GPL, prima o dopo la vendita all'Assicurato, a meno che l'impianto GPL sia stato installato dal Produttore e/o dal Concessionario prima della vendita del Veicolo al cliente secondo le specifiche del Produttore.
 - Veicoli precedentemente di proprietà di enti pubblici e/o veicoli usati rivenduti a società con l'intento di inserirli in flotte superiori a 12 veicoli o a enti pubblici.
- Inoltre, sono esclusi dalla Garanzia Guasti tutti i Veicoli che vengono utilizzati per:
- Attività di noleggio a breve o lungo termine, taxi, servizio pubblico o commerciale, scuole guida, attività sportive, test e gare, competizioni ed emergenze (ambulanze e veicoli di soccorso).
 - Uso professionale intensivo, come i servizi di consegna.

Art. 4.2. - Componenti esclusi dalla Garanzia Guasti

Sono formalmente esclusi dalla Garanzia Guasti i seguenti componenti:

- Tutte le parti non originariamente assemblate dal Produttore o dal Concessionario prima dell'acquisto del Veicolo da parte del cliente.
- Filtro dell'aria del condizionatore.
- Ricarica, riempimento o riequipaggiamento del condizionatore d'aria.
- La cinghia di trasmissione non è coperta. Sono coperte le cinghie dentate e le cinghie di distribuzione che controllano il motore.
- Eliminazione del rumore.
- Telaio e parti della carrozzeria, regolazione e configurazione delle parti della carrozzeria.
- I paraurti di qualsiasi tipo non sono coperti.
- Articolazioni del corpo.
- Giunti a tenuta stagna.
- Danni causati da corrosione, ossidazione e danneggiamento delle vernici.
- Finestrini del veicolo e specchietti.
- L'impianto di scarico non è coperto.
- Filtro dell'olio e filtro dell'aria.
- Il kit frizione non è coperto. È coperta la doppia frizione della scatola del cambio.
- Le guarnizioni dei freni, i dischi dei freni, le pastiglie dei freni o i tamburi non sono coperti.
- Gli ammortizzatori e il quadrante non sono coperti.
- Pneumatici, pneumatici e coprimozzi, ruote bilanciate, dadi per ruote, bulloni per ruote e bloccaggi per cerchi.
- Tubi e spazzole tergicristallo.
- Le batterie presenti nell'auto non sono coperte.
- Non sono coperti gli accumulatori e i condensatori elettrici di qualsiasi tipo.
- Batterie per la propulsione elettrica.
- Lampadine o lampade. In particolare, sono escluse le lampade xenon.
- Le chiavi e i telecomandi non sono inclusi.
- Antenne.
- Telefono se non è stato installato dal produttore.
- Supporti dati (radio, CD, DVD, Blue ray Disk, memoria flash) non installati dal produttore.
- GPS e altri sistemi di navigazione non installati dal produttore.
- Tappezzeria, guarnizione, bracciolo, posacenere, modanature
- Maniglia della porta.
- Estintore, kit di pronto soccorso, triangolo di sicurezza, copriruota.

Art. 4.3. - Limiti alla Garanzia Guasti

Resta inteso che l'importo massimo riconosciuto a titolo di indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (IVA inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come da Blue list Eurotax.

L'Indennizzo non è dovuto se il Veicolo assicurato è ancora coperto dalla Garanzia Esterna (ossia dalla garanzia del costruttore e/o dalla garanzia fornita dal Concessionario).

Art. 5. - Esclusioni specifiche

Sono esclusi:

- i danni e/o gli interventi risultanti e/o derivanti da:
 - dolo, colpa grave o uso improprio del Veicolo da parte dell'Assicurato, del conducente o di terzi a cui il Veicolo è affidato a qualsiasi titolo;
 - uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di capacità di carico del Veicolo definiti dal Produttore;

- il Guasto di un componente non coperto dal presente Contratto di assicurazione;
- modifiche o aggiustamenti apportati all'assetto originale del Veicolo, anche se effettuati dal Produttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali del Produttore;
- difetti strutturali di costruzione, per i quali il Produttore ha avviato una campagna di richiamo;
- riparazione errata o inadeguata o riparazione con pezzi di ricambio e materiali non conformi alle specifiche del Produttore;
- il mancato rispetto delle norme di manutenzione del Produttore dal momento della vendita del Veicolo e durante il periodo di validità della Polizza;
- mancanza o eccesso di impurità o rifornimento non corretto di carburante o lubrificanti refrigeranti rispetto a quelli specificamente prescritti per il tipo di Veicolo;
- qualsiasi ulteriore intervento effettuato sul Veicolo, a meno che tale intervento non sia necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto di assicurazione;
- incendio, urto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in generale da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se derivanti da un Guasto che sarebbe stato coperto dalla presente Polizza, o che hanno origine all'esterno del Veicolo, anche se derivanti da un Guasto che sarebbe stato coperto dalla presente Polizza;
- riparazioni effettuate in officine non autorizzate da Stellantis;
- un difetto di costruzione del Veicolo;
- incidente stradale;
- furto, incendio, corto circuito;
- rimozione o confisca del Veicolo;
- calore o freddo eccessivo, immersione o immobilizzazione prolungata del Veicolo;
- una causa esterna, un evento atmosferico naturale, un atto vandalico o un degrado deliberato;
- la presenza o l'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
- la negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto di assicurazione;
- un evento noto all'Assicurato prima della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
- trasformazione di parti del Veicolo per aumentarne la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico e tutti gli usi non conformi a quelli prescritti dal Produttore;
- i danni attribuibili all'usura di quelle parti, componenti o materiali che sono naturalmente soggetti a progressivo deterioramento e per i quali è indispensabile una manutenzione, un rinnovo o un ripristino periodico al fine di mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- danni causati dal Riparatore;
- qualsiasi danno qualora il contachilometri o qualsiasi altro strumento o componente del Veicolo sia stato manomesso o alterato;
- danni coperti dalla Garanzia Esterna;
- i danni che si verificano in conseguenza dell'utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida, competizioni sportive di qualsiasi genere e servizi connessi, servizi pubblici o privati di polizia, ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine;
- i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo;
- danni la cui origine è precedente alla data di adesione al presente Contratto di assicurazione o successiva alla cessazione della validità delle Coperture Assicurative per qualsiasi motivo intervenuta;
- i danni dovuti a un difetto inerente al Veicolo e già esistenti al momento della Stipula del Contratto, di cui l'Assicurato era a conoscenza e che non è stato dichiarato all'Assicuratore, o di cui non poteva non essere a conoscenza in base all'ordinaria diligenza;
- i danni derivanti dalla mancata o dall'esecuzione non a regola d'arte di un intervento di riparazione o manutenzione del Veicolo da parte di un professionista del settore automobilistico, dell'Assicurato o di qualsiasi persona autorizzata a lavorare sul Veicolo;
- operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o danni o incidenti che abbiano come origine l'Usura o il degrado.

1. B: GARANZIA ASSISTENZA STRADALE FORNITA DA SARA

Art. 6. - Oggetto dell'assicurazione

Sara fornisce all'Assicurato ed agli eventuali passeggeri trasportati a bordo del Veicolo (entro i limiti del numero dei posti consentiti dalla carta di circolazione), al verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, nei limiti dei massimali previsti e per le quali è stato corrisposto il relativo Premio.

Art. 7. - Assistenza al Veicolo

Art. 7.1. - Aiuto telefonico

In caso di Avaria o Incidente, se il Veicolo si ferma o comunque non è in condizioni di marciare, l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa che valuterà la causa dell'Avaria (diagnosi telefonica) utilizzando procedure predefinite di troubleshooting per fornire la risposta più adeguata e ridurre il numero di interventi per falsi guasti.

Se il problema comunicato dall'Assicurato non può essere risolto tramite l'assistenza telefonica, la Struttura Organizzativa predisporrà la soluzione di "Riparazione sul posto" o "Traino".

Art. 7.2. - Riparazione sul posto

Nel caso in cui il Veicolo sia fermo o non sia in grado di marciare per Avaria o Incidente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa attraverso il numero di telefono dedicato.

La Struttura Organizzativa valuterà la causa dell'immobilizzo del Veicolo o dell'impossibilità alla circolazione.

Se il problema può essere risolto su strada, la Struttura Organizzativa invierà il soccorritore nel luogo in cui il Veicolo è fermo per effettuare le necessarie riparazioni.

La Struttura Organizzativa verificherà, in via prioritaria, la disponibilità del Riparatore entro 30 Km dal luogo in cui si trova il Veicolo. Se il Riparatore non è disponibile, la Struttura Organizzativa attiverà immediatamente la propria rete di soccorritori.

Le attività di riparazione saranno eseguite solo in conformità con le seguenti condizioni:

- l'attività può essere svolta entro un tempo ragionevole (es. 30-40' massimo), secondo la normativa locale e in condizioni di sicurezza secondo le condizioni oggettive del luogo dell'Avaria;
- sarà possibile sostituire i pezzi di ricambio (es. batteria 12V) in garanzia, solo se necessario, e sulla base della procedura concordata con il Contraente;
- in ogni caso la garanzia del Veicolo non deve essere intaccata dall'intervento, se non autorizzato dal Contraente.

Qualora le attività di riparazione non possano essere eseguite direttamente nel luogo in cui si trova il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà al Traino del Veicolo presso il Riparatore più vicino.

Art. 7.3. - Traino

Se il Veicolo non può essere riparato sul luogo del fermo a seguito di Avaria, la Struttura Organizzativa attiverà un apposito carro attrezzi per trainare il Veicolo presso un Riparatore.

Solo in caso di chiusura del Riparatore, la Struttura Organizzativa farà trainare il Veicolo fino al deposito del fornitore intervenuto. In tal caso il Veicolo dell'Assicurato dovrà essere trasportato presso il più vicino Riparatore entro la mattina del primo giorno lavorativo successivo.

La Struttura Organizzativa verificherà i tre Riparatori più vicini al luogo in cui si trova il Veicolo ad una massima distanza di 30Km.

La Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità del Riparatore e del veicolo di cortesia e proporrà all'Assicurato l'elenco dei punti disponibili dove trainare il Veicolo secondo le seguenti priorità:

- la sede del Concessionario presso il quale l'Assicurato ha acquistato il Veicolo con una tolleranza di + 10 Km nel raggio di Km sopra indicato dal luogo del fermo
- il Riparatore più vicino dove è disponibile un veicolo di cortesia
- solo in caso di esplicita richiesta dell'Assicurato:

- il Riparatore più vicino al luogo del fermo, se non è disponibile un veicolo di cortesia, oppure
- il Riparatore più vicino alla destinazione dell'Assicurato.

Il Veicolo verrà trainato presso uno dei Riparatori indicati dalla Struttura Organizzativa a scelta dell'Assicurato. Se l'Assicurato non esprime alcuna preferenza, il Veicolo verrà trainato presso il Riparatore più vicino al luogo del fermo.

Se il Veicolo viene trainato da un altro fornitore che ha l'esclusiva per il servizio (ad esempio, su autostrade o strade pubbliche principali per alcuni paesi), il Veicolo verrà trainato presso uno dei Riparatori indicati dalla Struttura Organizzativa e l'Assicurato, solo se necessario, pagherà il servizio di traino e successivamente sarà rimborsato dalla Struttura Organizzativa. Sempre ferma la massima distanza di 30Km da luogo di fermo del Veicolo.

In tutte le ipotesi di percorrenza maggiore il costo supplementare sarà a carico dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa si prenderà cura proattivamente dell'Assicurato e di tutti gli altri passeggeri al fine di:

- ridurre al minimo il tempo di attesa nel luogo di traino. Comunque, entro il tempo di arrivo del carro attrezzi
- evitare ogni possibile disagio e assicurare che i passeggeri e il Veicolo lascino congiuntamente il luogo del traino.

La Struttura Organizzativa organizzerà tutte le attività necessarie al fine di garantire che l'Assicurato e i passeggeri del Veicolo siano trasportati al:

- luogo indicato dall'Assicurato stesso;
- luogo di destinazione.

Non è consentito il trasporto dell'Assicurato e dei passeggeri sul carro attrezzi durante il Traino.

Prima di prendere in carico il Veicolo, il soccorritore deve compilare scrupolosamente il modulo riguardante lo stato del Veicolo (danni, chilometraggio esatto, ecc.).

Resta inteso che l'attività di soccorso sarà svolta con carro attrezzi adeguato alle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Art. 7.4. - Veicolo di cortesia/veicolo sostitutivo

Secondo i criteri di seguito descritti, il veicolo sostitutivo verrà fornito all'Assicurato fino a un massimo di 4 giorni lavorativi (non necessariamente consecutivi, ad esempio nell'arco del fine settimana) più i giorni non lavorativi (sabato, domenica e i giorni festivi del Paese in cui l'Assicurato deve ritirare il veicolo).

Se il Veicolo dell'Assicurato non può essere riparato entro 4 giorni lavorativi, il costo relativo ad eventuali giorni aggiuntivi resterà a carico dell'Assicurato.

Il veicolo sostitutivo sarà erogato secondo i seguenti criteri:

1. brand del veicolo dell'Assicurato (stesso segmento o superiore)
2. altri brand Stellantis (stesso segmento o superiore)
3. segmento inferiore del brand del Veicolo dell'Assicurato

Durante l'orario di apertura, il Riparatore deve mettere a disposizione dell'Assicurato un'auto di cortesia (Dealer Courtesy Car, DCC).

Nel caso in cui il Riparatore non sia in grado di offrire il proprio veicolo di cortesia, o in orario non lavorativo, la Struttura Organizzativa offrirà all'Assicurato un'auto a noleggio temporanea che sia dello stesso tipo omologato del Veicolo dell'Assicurato.

L'auto a noleggio (Rent-a-Car, RAC) deve essere offerta e fornita garantendo la stessa tipologia di omologazione, lo stesso brand e modello del Veicolo dell'Assicurato secondo le priorità sopra indicate. Deve essere verificata la disponibilità dell'auto sostitutiva da parte della Società di noleggio ("RAC"), assegnando la priorità alle soluzioni di mobilità proposte dal Contraente quali Free2Move, Leasys Rent e punti di noleggio della rete di vendita e assistenza del Contraente, prima delle altre società (compresi eventuali partner della Struttura Organizzativa quali noleggiatori a breve termine, car pooling, car condivisione ecc.).

L'auto sostitutiva dovrà essere provvista dell'equipaggiamento previsto dalla legge e dai regolamenti e quanto necessario per l'Assicurato, ovvero con seggiolini per bambini, catene da neve o pneumatici invernali, ecc., senza alcun costo aggiuntivo.

Analogamente, nel caso di auto a noleggio, il servizio deve includere senza alcun costo aggiuntivo chilometraggio illimitato, tassa di circolazione, addebito servizio aeroportuale (ASC), addebito servizio treno, addebito fuori orario (addebito notturno e weekend), copertura assicurativa furto (Theft Protection, TP) copertura assicurativa kasko (Collision Damage Waiver, CDW), assicurazione infortuni del conducente (Personal Accident Insurance, PAI). Se necessario per ridurre al minimo il disagio dell'Assicurato e/o il costo complessivo della prestazione, la riconsegna del Veicolo in una località diversa da quella di ritiro è garantita esclusivamente sul territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona disabile, la Struttura Organizzativa fornirà un veicolo di cortesia/veicolo sostitutivo appropriato per un massimo di 10 giorni, a seconda del tempo di riparazione, per qualsiasi Sinistro coperto. Qualora il veicolo proposto in comodato d'uso non dovesse soddisfare le sue esigenze, la Struttura Organizzativa assicurerà un conducente che aiuti l'Assicurato per le necessarie esigenze di trasporto, per un periodo massimo di 10 giorni. Se il Veicolo dell'Assicurato non può essere riparato entro il termine dei 10 giorni massimi, l'auto/veicolo sostitutivo potrebbe essere prorogato fino alla riparazione del veicolo, secondo le procedure e l'autorizzazione fornite dal Contraente.

Eventuali costi aggiuntivi al servizio relativi all'utilizzo del veicolo sostitutivo, quali carburante, pedaggi autostradali, ecc., saranno a carico dell'Assicurato.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria del Veicolo o Incidente che abbia comportato l'erogazione della prestazione di Traino avvenuto nei territori previsti dall'Art. 12
- riparazioni comprese nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione garanzia, ecc.) che richiedano ore manodopera pari o superiori a 2, anche se il Veicolo giunge presso un Riparatore senza traino.

Solo durante l'orario di lavoro, se il Riparatore è stato autorizzato secondo modalità operative predefinite, per i seguenti motivi:

- indisponibilità del ricambio necessario e attivazione da parte del Riparatore della procedura per richiedere la consegna urgente dei ricambi mancanti
- problemi di diagnosi tecnica confermati dal Riparatore con relativo ticket aperto sul sistema del servizio tecnico del Contraente.

Art. 7.5. - Proseguimento del viaggio o rientro a casa

Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa provvederà al rientro dell'Assicurato alla propria Residenza unitamente a tutti i passeggeri del Veicolo o alla prosecuzione del viaggio come di seguito indicato:

- in treno (prima classe)
- in autobus (eventuale classe comfort)
- in aereo (classe economica) solo se la distanza da percorrere supera i 500 Km.

In tutti i casi sopra descritti, la copertura è limitata al solo costo del biglietto (altre spese sono escluse da questo ambito di servizio). Non sono definiti importi massimi.

Questa prestazione non è cumulabile alla prestazione Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo, avvenuto nei territori previsti all'Art. 12 purché a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato oppure
- qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) effettuata dal Riparatore a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato, che non può essere completata entro la fine del giorno in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 7.6. - Recupero veicolo riparato

Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa pagherà un biglietto di sola andata al fine di consentire all'Assicurato di ritirare il Veicolo riparato come di seguito indicato:

- in treno (prima classe);
- in autobus (eventuale classe comfort)
- in aereo (classe economica), solo se la distanza da percorrere supera i 500 Km.

Ogni altro eventuale costo relativo al recupero del Veicolo sarà a carico dell'Assicurato.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione VEICOLO DI CORTESIA / VEICOLO SOSTITUTIVO.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria o Incidente verificatosi a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato
- qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) effettuata da un Riparatore a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato
- la riparazione non può essere completata entro la fine della giornata in cui si è verificato il Sinistro

Esclusioni/Eccezioni

Per quanto riguarda il rimessaggio in garage, nessun costo sarà addebitato all'Assicurato.

Art. 7.7. - Albergo

Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione alberghiera dell'Assicurato e dei passeggeri del Veicolo presso l'hotel o la struttura alberghiera più vicina al luogo di Avaria o al luogo in cui il Veicolo viene riparato. La Struttura Organizzativa prenderà in carico il costo per il pernottamento (fino a 4 notti) e per la prima colazione per un numero massimo di persone pari a quelle per le quali il Veicolo è omologato per il trasporto. Il costo complessivo a carico della Società è di Euro 800,00 IVA inclusa.

Questa prestazione non è cumulabile alla prestazione VEICOLO DI CORTESIA / VEICOLO SOSTITUTIVO.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo, avvenuto nei territori previsti dall'Art. 12, purché verificatosi a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato, o
- qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) avvenuta a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato che non può essere completata entro la fine della giornata in cui il Sinistro si è verificato.

Art. 7.8. - Spese di trasferimento

Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa coprirà le spese di Trasferimento/Taxi per raggiungere la stazione di noleggio, l'aeroporto/stazione o altra destinazione con un limite di Euro 120,00 IVA inclusa per Sinistro.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo oppure
- qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (standard/commerciale, rinnovo, estensione della garanzia a seconda dei casi)

Art. 7.9. - Recupero veicolo non riparato

Se il Veicolo è immobilizzato all'estero, in uno dei territori previsti dall'Art. 12, a causa di Avaria e il tempo necessario per la riparazione è superiore a 5 (cinque) giorni come certificato dal Riparatore, la Struttura Organizzativa sosterrà ogni costo per il rimpatrio del Veicolo non riparato tramite carro fino a:

- il luogo di Residenza dell'Assicurato o
- il concessionario affiliato al Contraente più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o
- il Concessionario presso il quale l'Assicurato ha acquistato il Veicolo.

Il costo del trasporto non deve superare il valore residuo del Veicolo.

Art. 8. - Esclusioni

Premesso che, in ogni caso, la Garanzia Assistenza Stradale non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l'assicurazione non è operante per:

- a) Veicoli adibiti a noleggio, veicoli adibiti a scuola guida, veicoli esportati e reimmatricolati all'estero, veicoli reimmatricolati in Italia.
- b) sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- c) sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità);
- d) sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo;
- e) causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;

f) i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli;

Non sono considerati Avaria: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici del Produttore, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;

Sono infine escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, salvo i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore.

In ogni caso sono escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza previste in Polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e/o con l'aiuto di soggetti estranei a Sara, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa, salvo i soli casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore. In tali sole ipotesi, per le quali è possibile riconoscere il rimborso della spesa autonomamente sostenuta dall'Assicurato, ipotesi comunque soggette a verifica da parte di Sara, l'Assicurato dovrà inoltrare un'espressa richiesta scritta a Sara presso l'Ufficio Rimborsi della Struttura Organizzativa al seguente indirizzo: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a - 00156 Roma destinatario ACI Global Spa alla attenzione dell'Ufficio Rimborsi.

SEZIONE 2: CONDIZIONI COMUNI

Art. 9. - Durata del contratto di assicurazione

Le singole adesioni alla Polizza Collettiva hanno una durata di 12 (dodici) mesi con rinnovo automatico per egual periodo, salvo disdetta da esercitarsi ai sensi dell'Art. 15.

La Polizza potrà rinnovarsi annualmente fino ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione e comunque non oltre il termine di durata del contratto di finanziamento relativo al Veicolo.

Art. 10. - Veicoli assicurabili

Sono assicurabili i Veicoli terrestri a motore con le seguenti caratteristiche:

- veicoli usati venduti con il marchio Spoticar;
- peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurati per il trasporto di persone e merci;
- immatricolati in Italia;
- con potenza inferiore a 280 KW;
- con al massimo 9 posti;
- larghezza massima di 2,5 m;
- altezza massima di 3,2 m;
- lunghezza massima di 6 m 50 cm;
- con meno di 4 anni (48 mesi) e meno di 100.000 km nel contachilometri alla data di adesione alla Polizza. L'età del Veicolo si calcola a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dalla carta di circolazione. Se tale data non comprende il giorno e il mese, il Veicolo si considera immatricolato il 1° luglio dell'anno indicato.

Art. 11. - Esclusioni generali

Le Coperture Assicurative non sono operanti in caso di:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- e) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'Assicurato.

Art. 12. - Dove si applicano le coperture

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del Sinistro, si trovano nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi esteri: Andorra, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di San Marino, Svezia, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito a condizione che il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato fuori dal territorio italiano per più di 90 (novanta) giorni consecutivi.

In ogni caso, le Compagnie non forniranno le Prestazioni Assicurative nei Paesi compresi nell'estensione territoriale della Polizza se questi si trovano in stato di guerra, compresa la guerra civile, le sommosse, i tumulti popolari, i disordini, gli scioperi generali o gli atti di terrorismo, le esplosioni nucleari (indipendentemente dal fatto che derivino da operazioni civili o militari).

Art. 13. - Inizio e fine delle coperture assicurative

Art. 13.1. - Decorrenza delle coperture assicurative

Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 00:01 del giorno di scadenza della Garanzia Esterna (Data di Inizio).

Qualora il Veicolo sia coperto da una Garanzia Esterna che cessa al raggiungimento di un determinato limite chilometrico, è onere dell'Assicurato comunicare alle Compagnie il raggiungimento di detto limite. Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 00:01 del giorno successivo a quello in cui l'Assicurato comunica alle Compagnie il raggiungimento del limite chilometrico.

In ogni caso, la Prestazione Assicurativa non sarà fornita dalle Compagnie per il periodo in cui il Veicolo è ancora coperto dalla Garanzia Esterna (ossia dalla garanzia del costruttore e/o dalla garanzia fornita dal Concessionario).

Art. 13.2. - Quando e come terminano le coperture assicurative

Le Coperture Assicurative restano in vigore, a partire dalla Data di Inizio, sino al termine del periodo di copertura corrispondente alle annualità per le quali il Premio da parte dell'Assicurato è stato regolarmente e interamente pagato.

Le Coperture Assicurative per i singoli Veicoli cessano in ogni caso a seguito di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa.

In particolare, le Coperture Assicurative cessano in caso di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso il furto totale, l'incendio o l'incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) confisca del Veicolo da parte di un'Autorità o di una Pubblica Amministrazione.

Art. 13.3. - Vendita del Veicolo

L'Assicurato deve informare immediatamente le Compagnie e il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà del Veicolo comporta la cessazione delle Coperture Assicurative.

Art. 13.4. - Restituzione del premio

In caso di cessazione della Polizza per perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, confisca del Veicolo da parte di un'Autorità o di una Pubblica Amministrazione e/o vendita del Veicolo, che sia stata comunicata alle Compagnie o sia altrimenti a conoscenza delle stesse:

- prima della Data di inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte;
- dopo la Data di inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato, al netto delle imposte, per le Coperture Assicurative aventi efficacia nelle annualità successive rispetto a quella in cui si è verificato l'evento che ha comportato la cessazione della Polizza.

Art. 13.5. - Estinzione anticipata del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento prima della Data di Inizio l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento successivamente alla Data di Inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato, al netto delle imposte, nel corso dell'annualità nella quale è intervenuta l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Resta ferma, in ogni caso, la validità delle Coperture Assicurative a partire dalla Data di Inizio e per il periodo corrispondente alle annualità per le quali è stato interamente pagato il Premio.

In alternativa, l'Assicurato ha la facoltà di richiedere alle Compagnie, anche tramite il Contraente, che la Polizza prosegua fino alla scadenza della annualità per la quale è in corso il pagamento anticipato del relativo Premio, previo saldo, in un'unica soluzione, del Premio residuo per tale annualità. In deroga agli artt. 9 e 15.1, in tal caso non opera la clausola di tacito rinnovo e la Polizza cesserà alla scadenza di tale annualità contrattualmente prevista. Le Coperture Assicurative resteranno in ogni caso valide a partire dalla Data di Inizio e per un periodo corrispondente alle annualità per le quali è stato interamente pagato il Premio.

Art. 14. - Quando e come pagare

Art. 14.1. - Pagamento del premio

Il Premio assicurativo viene pagato mensilmente a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. a decorrere dal primo mese successivo alla liquidazione della pratica di finanziamento del veicolo con addebito diretto sul conto corrente indicato dall'Aderente.

L'importo del Premio e della relativa rata mensile è indicato nel Modulo di Adesione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Premio, le Coperture Assicurative restano in vigore a partire dalla Data di Inizio e per il periodo corrispondente alle rate di Premio pagate.

Al termine di tale periodo le Coperture Assicurative vengono sospese e riprendono allorquando saranno corrisposte dall'Assicurato tutte le rate di Premio scadute e non pagate.

Il Contratto di assicurazione si risolve automaticamente se l'Assicuratore, entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le Coperture Assicurative vengono sospese, non agisce per riscuotere il Premio

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti dalla normativa vigente sono a carico dell'Assicurato.

L'importo del Premio di cui al presente Contratto di assicurazione sarà modificato sulla base di ogni variazione delle aliquote fiscali applicabili al presente Contratto di assicurazione, sia in caso di aumento che di diminuzione delle stesse, in tutti i casi in cui si verifichi una variazione delle aliquote attualmente applicabili o vengano istituite nuove imposte applicabili al presente Contratto di assicurazione.

Art. 15. - Quando e come si può recedere dal contratto di assicurazione

Art.15.1. - Disdetta a scadenza. Diritto di recesso

Le singole adesioni alla Polizza Collettiva hanno una durata di 12 (dodici) mesi e si rinnovano tacitamente di anno in anno, fino ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi o, in ogni caso, fino alla scadenza del contratto di finanziamento relativo al Veicolo, quale delle due si verifichi per prima, salvo disdetta da parte degli Assicuratori e/o dell'Assicurato come di seguito indicato e salvo altresì quanto previsto all'art. 13.5.

Gli Assicuratori e/o l'Assicurato possono impedire il tacito rinnovo della Polizza, mediante disdetta da inviarsi con lettera raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della Polizza, se agli Assicuratori, agli indirizzi indicati all'Art. 19, se all'Assicurato, all'indirizzo dallo stesso indicato nel Modulo di Adesione.

In caso di mancato rinnovo della Polizza, le Coperture Assicurative operano, a partire dalla Data di Inizio, sino al termine del periodo di copertura corrispondente alle annualità per le quali il Premio è stato regolarmente e interamente pagato.

Nessuna Prestazione assicurativa sarà fornita dalle Compagnie per Sinistri verificatisi dopo la cessazione delle Coperture Assicurative.

In caso di Sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o al diniego della Prestazione assicurativa, l'Assicurato o le Compagnie possono interrompere le Coperture Assicurative sul singolo Veicolo dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R. Il recesso comporta la cessazione di tutte le Coperture Assicurative.

Comunicato il recesso a seguito di Sinistro, in caso

- di rifiuto del Sinistro, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte;
- di accoglimento del Sinistro e della conseguente erogazione della Prestazione assicurativa, l'Assicurato ha esclusivamente diritto al rimborso del Premio pagato per le annualità successive rispetto a quella in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 16. - Quali sono gli obblighi dell'Aderente/Assicurato

Art. 16.1. - Correttezza delle dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (► articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione assicurativa;
- la cessazione del Contratto di assicurazione.

Art. 16.2. - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alle Compagnie ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio e che avrebbe comportato una diversa valutazione da parte delle Compagnie al momento della sottoscrizione (► Art. 1898).

In tali casi, le Compagnie hanno il diritto di recedere dal Contratto di assicurazione entro 1 (uno) mese dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Art. 16.3. - Manutenzione

L'Assicurato dovrà, a proprie spese, far eseguire le operazioni di manutenzione richieste dal Produttore del Veicolo con la frequenza da questo stabilita. La mancata esecuzione degli interventi di manutenzione renderà inoperanti le Coperture assicurative previste dalla Polizza.

Art. 16.4. - Adesioni multiple

Non sono ammesse iscrizioni multiple. Per ogni contratto di finanziamento può essere sottoscritta una sola polizza assicurativa.

Art. 16.5. - Frodi

Nel caso in cui una richiesta di risarcimento si riveli **fraudolenta o vengano utilizzati mezzi o espedienti fraudolenti** da parte dell'Assicurato o di terzi, le Compagnie richiederanno all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

Art. 16.6. - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alle Compagnie l'esistenza e la successiva sottoscrizione di altre polizze assicurative a copertura dello stesso rischio (► Art. 1910 del Codice Civile)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, le Compagnie non sono tenute a fornire le Coperture Assicurative.

In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà darne comunicazione a tutti gli Assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui è venuto a conoscenza dei motivi del Sinistro.

La somma totale degli indennizzi corrisposti non può superare l'importo del danno subito dall'Assicurato.

Art. 17. - Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Art. 17.1. - Foro competente

Il Foro competente per le controversie derivanti dal Contratto di assicurazione è quello del luogo di Residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 17.2. - Reclami

Eventuali reclami relativi alla condotta delle Compagnie in relazione al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti indirizzi:

A) Per Stellantis Insurance Ltd (per la Garanzia Guasti):

- Stellantis Insurance Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A.
- Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)
- Oppure al responsabile dei reclami all'indirizzo stellantis-complaints@stellantis.com

B) Per Sara (per la Garanzia Assistenza Stradale):

- Sara Assicurazioni S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami
- Via Po, 20 00198 Roma
- E-mail: gest.reclami@sara.it - Fax 06. 8475254

• I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it

La Compagnia dovrà fornire un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06. 42.133.206), oppure mediante PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet IVASS: IVASS - Reclami www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 09/08/2013, n. 98)

- Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia

- Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile prestare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbitrator for Financial Services istituita ai sensi del Arbitrator for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta.; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: <https://www.financialarbitrator.org.mt/>

Art. 18. - Legge applicabile

Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Art. 19. - Modalità di comunicazione con la compagnia e il contraente

Qualsiasi comunicazione con Stellantis dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Stellantis Insurance Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A.
- Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO),
- E-mail: stellantis-complaints@stellantis.com

Qualsiasi comunicazione con Sara dovrà essere fatta ai seguenti indirizzi:

- Sara Assicurazioni S.p.A., via Po, 20 00198 Roma
- E-mail: info@sara.it
- Agenzia ACIGlobal S.p.A. - Via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma, sede secondaria in Via Montalbino 3/5 20159 Milano

Qualsiasi comunicazione al Contraente dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Stellantis Auto SAS., con sede legale in 2-10 boulevard de l'Europe - 78300 Poissy.

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 20. - Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

Art. 20.1. - Formalità da espletare in caso di sinistro

A) Obblighi dell'assicurato in relazione alla Garanzia Guasti prestata da Stellantis Insurance Ltd

In caso di Sinistro, la persona che richiede la riparazione per conto dell'Assicurato deve fornire la documentazione che attesti l'esecuzione del programma di manutenzione previsto dal Produttore.

La persona che richiede la riparazione per conto dell'Assicurato deve inoltre, non appena possibile e prima di qualsiasi intervento sul Veicolo, contattare Stellantis (o fare in modo che il Riparatore contatti Stellantis) al fine di ottenere l'Autorizzazione preventiva alla riparazione e deve utilizzare, ove possibile, per ogni riparazione, ricambi ricondizionati Stellantis o, se non disponibili, ricambi originali Stellantis, o ricambi ricondizionati del Produttore, o, se non disponibili, ricambi originali del Produttore. Il Sinistro deve essere segnalato contattando Stellantis ai seguenti indirizzi:

Car Garantie Courtagé
tramite il modulo online messo a disposizione dell'officina su <https://portal.ucw.mpsa.com>
E-mail: quasti@garantiestellantis.it
o Tel. +39 800 582 685

L'Assicurato dovrà fornire

- i propri dati identificativi;
- i dati identificativi del Veicolo;
- gli estremi della Polizza;
- un recapito telefonico;
- il luogo dove si trova il Veicolo;
- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve trasmettere tempestivamente a Stellantis una denuncia scritta del Sinistro, contenente la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro, completa dei documenti utili all'indagine e alla valutazione di Stellantis.

Stellantis si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa), nonché la documentazione relativa all'esecuzione del piano di assistenza e manutenzione. Stellantis si riserva inoltre il diritto di inviare i propri esperti per esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'Officina.

Qualora l'autoveicolo dell'Assicurato appartenga ad una Marca del gruppo Stellantis, l'officina incaricata dall'Assicurato dovrà usare per ogni riparazione, ove possibile, parti di ricambio ricondizionate Stellantis e/o ricambi della linea Eurorepair e/o ricambi della linea Circular Economy. Nel caso essi non siano disponibili, l'officina potrà utilizzare parti di ricambio originali Stellantis.

Nel caso l'autoveicolo dell'Assicurato non appartenga ad una Marca del gruppo Stellantis, il riparatore dovrà utilizzare, ove possibile, parti di ricambio ricondizionate della Casa Costruttrice e/o ricambi Eurorepair oppure, se non disponibili, parti di ricambio originali del Costruttore.

In caso di Sinistro, Stellantis pagherà la Prestazione Assicurativa a seguito della riparazione del Guasto del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Il pagamento della prestazione potrà essere effettuato direttamente all'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente all'Officina autorizzata incaricata della riparazione.

In caso di Sinistro avvenuto all'estero, l'Assicurato dovrà in ogni caso anticipare il costo della riparazione effettuata dall'Officina incaricata e autorizzata da Stellantis.

Il Guasto dovrà essere riparato presso un'Officina autorizzata individuata in accordo con Stellantis. L'Assicurato deve:

- fornire all'Officina l'autorizzazione allo smontaggio per ricercare e diagnosticare con certezza il guasto;
- inviare a Stellantis via e-mail a quasti@garantiestellantis.it un preventivo dettagliato contenente tutte le informazioni indicate di seguito:
 - a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del guasto;
 - b) dati dell'Assicurato (nome e cognome, numero di telefono);
 - c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
 - d) dati dell'Officina riparatrice (ragione sociale, partita IVA, numero di telefono e di fax),
 - e) causa del Guasto;
 - f) preventivo dettagliato con diagnosi certa (manodopera, pezzi di ricambio con numero categorico, marca e numeri da annotare sul corpo dei componenti e delle parti).

In ogni caso, qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere preventivamente autorizzato da Stellantis. In assenza di denuncia del Sinistro da parte dell'Assicurato secondo quanto previsto dal presente art. 20 e/o in assenza di Autorizzazione, Stellantis si riterrà esonerata dall'adempimento dei propri obblighi.

L'Assicurato deve inoltre:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo a Stellantis ogni informazione relativa alle circostanze e alle conseguenze del sinistro, nonché ogni ulteriore informazione che dovesse essere richiesta;
- mettere a disposizione di Stellantis i documenti giustificativi, le ricevute e quant'altro che giustifichi sia il verificarsi del Sinistro che le circostanze che comprovano la Copertura Assicurativa, nonché le spese indennizzabili ai sensi della Copertura Assicurativa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e facilitare le azioni che Stellantis intenda intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Stellantis procederà al pagamento della Prestazione Assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data di autorizzazione della richiesta.

Perizia del terzo

In caso di disaccordo sull'applicabilità della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia a un terzo nominato in accordo con il Servizio Tecnico.

L'onorario del Perito è a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno interamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti.

Ambito normativo

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da ogni altra disposizione normativa applicabile.

I diritti derivanti dal presente Contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui si basa il diritto.

B) Obblighi dell'assicurato in relazione alla garanzia assistenza stradale prestata da Sara Assicurazioni S.p.A.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a Sara ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Non appena verificatosi il Sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona agisse in sua vece, deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri:

dall'Italia 800 166000
dall'Estero (0039) 02 66165373

e comunicare:

- nome e cognome;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- marca, modello, cilindrata e versione del Veicolo;
- la targa e/o il numero di telaio del Veicolo;
- data di prima immatricolazione;
- la prestazione richiesta.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, Sara, tramite la Struttura Organizzativa, si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, Sara ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti da Sara.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente:

- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

C) Obblighi dell'assicurato in relazione sia alla garanzia guasti che alla garanzia assistenza stradale

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato è tenuto a:

- a) **utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (► Articolo 1914 del Codice Civile). Se l'inadempienza è dolosa e ha comportato un danno significativo alle Compagnie, queste ultime sono esonerate dall'adempimento delle Coperture Assicurative. In tal caso, le Compagnie possono **ridurre o negare** l'Indennizzo assicurativo (► Articolo 1915 del Codice Civile);
- b) comunicare alle Compagnie l'esistenza di altre polizze assicurative eventualmente stipulate dall'Assicurato a copertura di rischi già coperti dalla Polizza (► Art. 1901 del Codice Civile);

- c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alle Compagnie le informazioni necessarie per valutare le circostanze e le conseguenze del Sinistro (► articolo 1913 del Codice Civile). L'omissione da parte dell'Assicurato di fornire le informazioni necessarie alla valutazione del Sinistro impedisce alle Compagnie di valutare il Sinistro stesso e compromette il diritto alle prestazioni assicurative;
- d) trasmettere tutti i documenti giustificativi, le ricevute, i certificati e i rapporti comprovanti la richiesta di risarcimento.
- L'Assicurato non potrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare richieste di risarcimento da parte di terzi in merito al Sinistro se non espressamente autorizzato per iscritto dalle Compagnie.

Informativa sulla protezione dei dati - Garanzia Guasti

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), forniamo di seguito l'Informativa relativa al trattamento dei **Dati personali** (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall'assicurato Aderente (nel prosieguo anche solo "Aderente" o l'"Interessato") che sarà svolto nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.

1. Titolare del trattamento

1.1 Il Titolare del trattamento è:

Stellantis Insurance Ltd società facente parte del Gruppo Stellantis e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com (nel prosieguo anche solo il "Titolare" o l'"Assicuratore").

2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati personali per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati personali

2.1. L'Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell'Aderente (i.e. nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, indirizzo, tipo/modello/valore d'acquisto dell'autoveicolo dati di polizza e dati del finanziamento) sono trattati per le seguenti finalità:

(i) stipulare, gestire ed eseguire la Polizza (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione della Polizza, l'esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Polizza, la liquidazione dei Sinistri in relazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività assicurativa);

(ii) per soddisfare obblighi giuridici, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;

(iii) per l'analisi e controlli incrociati dei Dati personali dell'Aderente con quelli dei partners dell'Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi;

(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.

2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l'obbligo di legge, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell'Aderente e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell'Aderente.

2.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Aderente. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv), pur se legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i Dati personali dell'Aderente.

2.4. Nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza, è possibile che l'Aderente comunichi all'Assicuratore dati personali di terze parti per finalità comunque connesse ed accessorie alla gestione della Polizza, come ad esempio quella di beneficiare della Prestazione. Nell'ambito di tale trattamento di dati personali di terze parti, l'Aderente si pone come titolare del trattamento e garantisce all'Assicuratore che: i) i dati dei soggetti minori che dovesse comunicare all'Assicuratore sono trattati nell'esercizio della patria potestà, ii) i dati di soggetti terzi sono trattati in conformità con le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e iii) i predetti terzi sono stati dall'Aderente preventivamente e debitamente informati in relazione al trattamento medesimo e lo hanno autorizzato in tal senso.

3. Modalità del trattamento dei Dati personali

3.1. I Dati personali dell'Aderente sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l'uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 "Tempi di conservazione" che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l'uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

3.2 I Dati personali non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato.

4. Comunicazione dei Dati personali

4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all'interno dell'organizzazione dell'Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all'esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento - nell'esercizio delle loro funzioni - e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell'Aderente. Tali soggetti sono designati per iscritto dall'Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.

4.2. I Dati personali raccolti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono pertanto essere comunicati:

a) nell'ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell'Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell'Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell'attività dell'Assicuratore anche nell'interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);

b) alle parti che costituiscono la cosiddetta "filiera assicurativa" (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);

c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell'Assicuratore, incluso Car Garantie Courtage;

d) alle società appartenenti al Gruppo Stellantis, ad essi collegate o da essi controllate;

e) Stellantis Financial Services Italia S.p.A.;

f) Stellantis Insurance Manager.

4.3. I soggetti a cui i Dati personali dell'Aderente possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell'Assicuratore.

Tali soggetti utilizzeranno i Dati personali ricevuti in qualità di "Titolari autonomi del trattamento dei dati" salvo il caso in cui siano designati dall'Assicuratore "Responsabile del trattamento dei dati".

5. Trasferimento dei Dati personali

5.1 I dati del(i) richiedente(i) potrebbero essere comunicati a destinatari situati in Paesi terzi che non sono membri dell'Unione Europea. Questi trasferimenti dei dati sono regolati dalle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea che ha riconosciuto che detti Paesi offrono un livello adeguato di protezione dei dati, o da adeguate garanzie come le norme vincolanti d'impresa (Binding Corporate Rules - BCR) o le clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses - SCC) adottate o approvate dalla Commissione Europea. Il(l) richiedente(i) ha (hanno) il diritto di richiedere una copia di tali garanzie contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

6. Tempi di conservazione

6.1 I Dati personali dell'Assicuratore per le finalità di cui riferimento sopra menzionato saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza e non eccederà i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualsiasi motivo della Polizza o dall'ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l'ulteriore conservazione sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenziosi e/o da richieste delle autorità competenti.

7. Diritti dell'Assicurato

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l'Assicurato:

a) ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri Dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell'eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei Dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all'esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei Dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, all'origine dei dati, all'esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l'Aderente riceverà una copia in formato elettronico dei propri Dati personali che formano oggetto di trattamento.

b) ha inoltre diritto di ottenere:

i. la **rettifica** dei propri Dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;

ii. la **cancellazione** dei propri Dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l'Aderente decide di revocare il proprio consenso al trattamento - ove questo ne rappresenti la base giuridica - e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l'Aderente si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Dati personali dell'Aderente sono trattati illecitamente);

iii. la limitazione del trattamento dei Dati personali che riguardano l'Aderente 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l'esattezza dei Dati personali dell'Aderente (nel caso in cui l'Aderente l'abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei Dati personali risulti illecito e l'Aderente chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei Dati personali dell'Aderente ma gli stessi siano per l'Aderente necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'Aderente, qualora l'Aderente si sia opposto al trattamento dei propri Dati personali ai sensi del punto c) che segue;

iv. i Dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse dell'Aderente, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati personali direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.

c) ha inoltre diritto di **opporsi** al trattamento dei propri Dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

d) ha il diritto di **revocare in ogni momento il consenso** prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.

e) qualora effettuato, ha il diritto di **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di **ottenere l'intervento umano** da parte del titolare, di **esprimere la propria opinione** e di **contestare la decisione**.

f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati personali dal Titolare effettuato, ha il diritto di **proporre un reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).

g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati personali dell'Aderente o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Aderente - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno dal Titolare **comunicate a ciascuno dei destinatari** cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati personali dell'Aderente in conformità alla presente informativa.

8. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell'interessato

L'esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all'Aderente di verificare l'identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.

L'Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a stellantisinsurance-privacy@stellantis.com o per posta scrivendo a: Data Protection Officer (DPO), Stellantis Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122.

Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati personali e anche per l'esercizio dei suddetti diritti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati applicabile, l'Aderente può rivolgersi a Stellantis Financial Services Italia S.p.A., Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), E-mail: dataprotection@stellantis-finance.com, quale Responsabile del trattamento dei dati, che inoltrerà la richiesta all'Assicuratore.

Informativa - Garanzia Assistenza Stradale
Ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

Chi è il Titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Assicurazioni").

Come contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali?

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (il "RDP"), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RDP@sara.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati personali
Sara Assicurazioni S.p.A.
Via Po, 20
00198 - Roma

Cos'è il dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia "i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" (i "Dati Sensibili").

Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Sara delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Sara è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e anticiclaggio.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

N.ro	Finalità del trattamento	Natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali	Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali	Condizione di liceità del trattamento
1	Assunzione e gestione della polizza assicurativa	Volontaria	Impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	Esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Sensibili

A chi comunichiamo i suoi dati personali?

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi per l'adempimento delle prestazioni assicurative, amministrative, servizi informatici, contabili e di consulenza.

Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.

Dove trasferiamo i suoi dati?

Sara di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse all'adempimento dei servizi assicurativi, alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti;

Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?

Durante il periodo in cui Sara è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

Diritto di revocare il consenso prestato - Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono;

Diritto di accesso - Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

Diritto alla rettifica - Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;

Diritto alla cancellazione - in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all'interno dei nostri archivi;

Diritto alla limitazione del trattamento - al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili;

Diritto alla portabilità - Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;

Diritto di opposizione - Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili;

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo - nel caso in cui Sara si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2

Come proporre un reclamo?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.

Estensione di garanzia Spoticar Premium per auto usate e Garanzia Assistenza stradale



DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

(Data di realizzazione 09/11/2023 - ultima versione disponibile)

Compagnie: Stellantis Insurance Ltd (IVASS n. 40341) e Sara Assicurazioni S.p.A. (IVASS n. 1.00018)

Prodotto: Estensione di garanzia e Assistenza stradale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Di che tipo di assicurazione si tratta?

Spoticar Premium Estensione di garanzia per auto usate e Garanzia Assistenza stradale è una Polizza contro i danni dovuti a guasti meccanici, elettrici o elettronici e di assistenza stradale per gli acquirenti di Veicoli usati venduti in Italia dai Concessionari affiliati a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. La Polizza assicurativa è facoltativa e non è necessaria per ottenere il finanziamento.

Che cosa è assicurato?

✓ **GARANZIA GUASTI**

La Garanzia Guasti copre il costo delle riparazioni (manodopera, fluidi, additivi, parti e componenti) per l'eliminazione di tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo nei limiti di rimborso previsti (per singolo Sinistro il limite del rimborso è costituito dal Valore Commerciale, IVA inclusa, del Veicolo al momento del Sinistro, come da Blue list Eurotax) e ad eccezione di quanto esplicitamente escluso.

✓ **GARANZIA ASSISTENZA STRADALE**

La Garanzia Assistenza Stradale fornisce all'Assicurato e agli eventuali passeggeri trasportati a bordo del Veicolo (entro i limiti del numero dei posti consentiti dalla carta di circolazione), al verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, nei limiti dei massimali previsti e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.

- ✓ Aiuto telefonico
- ✓ Riparazione sul posto
- ✓ Traino
- ✓ Veicolo di cortesia/veicolo sostitutivo
- ✓ Proseguimento del viaggio o rientro a casa
- ✓ Recupero veicolo riparato
- ✓ Albergo
- ✓ Spese di trasferimento
- ✓ Recupero veicolo non riparato

Che cosa non è assicurato?

✗ **GARANZIA GUASTI**

- ✗ Tutte le parti non originariamente assemblate dal Produttore o dal Concessionario prima dell'acquisto del Veicolo da parte del cliente.
- ✗ Filtro dell'aria del condizionatore.
- ✗ Ricarica, riempimento o riequipaggiamento del condizionatore d'aria.
- ✗ La cinghia di trasmissione (sono coperte le cinghie dentate e le cinghie di distribuzione che controllano il motore).
- ✗ Eliminazione del rumore.
- ✗ Telaio e parti della carrozzeria, regolazione e configurazione delle parti della carrozzeria.
- ✗ I paraurti di qualsiasi tipo.
- ✗ Articolazioni del corpo.
- ✗ Giunti a tenuta stagna.
- ✗ Danni causati da corrosione, ossidazione e danneggiamento delle vernici.
- ✗ Finestrini del veicolo e specchietti.
- ✗ L'impianto di scarico.
- ✗ Filtro dell'olio e filtro dell'aria.
- ✗ Il kit frizione (è coperta la doppia frizione della scatola del cambio).
- ✗ Le guarnizioni dei freni, i dischi dei freni, le pastiglie dei freni o i tamburi.
- ✗ Gli ammortizzatori e il quadrante non sono coperti.
- ✗ Pneumatici, pneumatici e coprimozzi, ruote bilanciate, dadi per ruote, bulloni per ruote e bloccaggi per cerchi.
- ✗ Tubi e spazzole tergicristallo.
- ✗ Le batterie presenti nell'auto.
- ✗ Non sono coperti gli accumulatori e i condensatori elettrici di qualsiasi tipo.
- ✗ Batterie per la propulsione elettrica.
- ✗ Lampadine o lampade. In particolare, sono escluse le lampade xenon.
- ✗ Le chiavi e i telecomandi.
- ✗ Antenne.
- ✗ Telefono se non è stato installato dal produttore.
- ✗ Supporti dati (radio, CD, DVD, Blue ray Disk, memoria flash) non installati dal produttore.
- ✗ GPS e altri sistemi di navigazione non installati dal produttore.
- ✗ Tappezzeria, guarnizione, bracciolo, posacenere, modanature
- ✗ Maniglia della porta.
- ✗ Estintore, kit di pronto soccorso, triangolo di sicurezza, copriruota.

✗ **GARANZIA ASSISTENZA STRADALE**

- ✗ Sono escluse le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, salvo i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore.

✗ **ENTRAMBE LE COPERTURE**

- ✗ Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- ✗ Sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ Abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ Atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

I seguenti eventi sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

! **GARANZIA GUASTI**

I danni e/o gli interventi risultanti e/o derivanti da:

- ! dolo, colpa grave o uso improprio del Veicolo da parte dell'Assicurato, del conducente o di terzi a cui il Veicolo è affidato a qualsiasi titolo;
- ! uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di capacità di carico del Veicolo definiti dal Produttore;
- ! il Guasto di un componente non coperto dal presente Contratto di assicurazione;
- ! modifiche o aggiustamenti apportati all'assetto originale del Veicolo, anche se effettuati dal Produttore o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali del Produttore;
- ! difetti strutturali di costruzione, per i quali il Produttore ha avviato una campagna di richiamo;
- ! riparazione errata o inadeguata o riparazione con pezzi di ricambio e materiali non conformi alle specifiche del Produttore;
- ! il mancato rispetto delle norme di manutenzione del Produttore dal momento della vendita del Veicolo e durante il periodo di validità della Polizza;
- ! mancanza o eccesso di impurità o rifornimento non corretto di carburante o lubrificanti refrigeranti rispetto a quelli specificamente prescritti per il tipo di Veicolo;
- ! qualsiasi ulteriore intervento effettuato sul Veicolo, a meno che tale intervento non sia necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dal presente Contratto di assicurazione;
- ! incendio, urto, collisione, incidente, esplosione, gelo e in generale da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se derivanti da un Guasto che sarebbe stato coperto dalla presente Polizza, o che hanno origine all'esterno del Veicolo, anche se derivanti da un Guasto che sarebbe stato coperto dalla presente Polizza;
- ! riparazioni effettuate in officine non autorizzate da Stellantis;
- ! un difetto di costruzione del Veicolo;
- ! incidente stradale;
- ! furto, incendio, corto circuito;

- ! rimozione o confisca del Veicolo;
- ! calore o freddo eccessivo, immersione o immobilizzazione prolungata del Veicolo;
- ! una causa esterna, un evento atmosferico naturale, un atto vandalico o un degrado deliberato;
- ! la presenza o l'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
- ! la negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto di assicurazione;
- ! un evento noto all'Assicurato prima della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
- ! trasformazione di parti del Veicolo per aumentarne la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico e tutti gli usi non conformi a quelli prescritti dal Produttore;
- ! i danni attribuibili all'usura di quelle parti, componenti o materiali che sono naturalmente soggetti a progressivo deterioramento e per i quali è indispensabile una manutenzione, un rinnovo o un ripristino periodico al fine di mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- ! danni causati dal Riparatore;
- ! qualsiasi danno qualora il contachilometri o qualsiasi altro strumento o componente del Veicolo sia stato manomesso o alterato;
- ! danni coperti dalla Garanzia Esterna;
- ! i danni che si verificano in conseguenza dell'utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida, competizioni sportive di qualsiasi genere e servizi connessi, servizi pubblici o privati di polizia, ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine;
- ! i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo;
- ! danni la cui origine è precedente alla data di adesione al presente Contratto di assicurazione o successiva alla cessazione della validità delle Coperture Assicurative per qualsiasi motivo intervenuta;
- ! i danni dovuti a un difetto inerente al Veicolo e già esistenti al momento della Stipula del Contratto, di cui l'Assicurato era a conoscenza e che non è stato dichiarato all'Assicuratore, o di cui non poteva non essere a conoscenza in base all'ordinaria diligenza;
- ! i danni derivanti dalla mancata o dall' esecuzione non a regola d'arte di un intervento di riparazione o manutenzione del Veicolo da parte di un professionista del settore automobilistico, dell'Assicurato o di qualsiasi persona autorizzata a lavorare sul Veicolo;
- ! operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o danni o incidenti che abbiano come origine l'Usura o il degrado.

! GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Premesso che, in ogni caso, la Garanzia Assistenza Stradale non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l'assicurazione non è operante per:

- ! Veicoli adibiti a noleggio, veicoli adibiti a scuola guida, veicoli esportati e reimmatricolati all'estero, veicoli reimmatricolati in Italia.
- ! sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- ! sinistri derivanti da gare automobilistiche competitive e relative prove e allenamenti (salvo si tratti di gare di pura regolarità);
- ! sinistri provocati dall'uso improprio del Veicolo;
- ! causati qualora alla guida del Veicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- ! i danni agli effetti personali a bordo dei Veicoli;
- ! Non sono considerati Avaria: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici del Produttore, da operazioni di manutenzione periodica e non da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.



Dove vale la copertura?

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del Sinistro, si trovano nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi esteri: Andorra, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di San Marino, Svezia, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito a condizione che il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi.



Che obblighi ho?

Per entrambe le coperture:

- **Alla sottoscrizione del modulo di adesione:** è dovere dell'Assicurato rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunicare alle Compagnie l'esistenza (e la successiva stipula) di altre polizze assicurative a copertura del medesimo rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
- **Nel corso dell'efficacia del Contratto di assicurazione:** l'Assicurato è obbligato a pagare il premio. L'Assicurato deve comunicare alle Compagnie ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e informare le Compagnie e il Contraente di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L'Assicurato è inoltre tenuto ad effettuare a proprie spese gli interventi di manutenzione secondo le indicazioni della casa costruttrice e con la frequenza da questa prescritta. L'Assicurato deve comunicare per iscritto alle Compagnie l'esistenza e la successiva sottoscrizione di altre polizze assicurative a copertura dello stesso rischio.

Per la Garanzia Guasti, in caso di Sinistro:

- Nel territorio dell'Italia, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, l'Assicurato - salvo la facoltà di attivare la Garanzia assistenza stradale - deve portare immediatamente il veicolo presso un Riparatore autorizzato e fornire la documentazione attestante l'esecuzione del programma di manutenzione previsto dalla casa costruttrice e, prima di qualsiasi intervento sul veicolo, contattare (o fare in modo che il Riparatore contatti) Stellantis al fine di ottenere la preventiva autorizzazione alla riparazione ai seguenti indirizzi CarGarantie Courtage, tramite il modulo online messo a disposizione dell'officina su <https://portal.ucw.mpsa.com>; e-mail: guasti@garantiestellantis.it o Tel. +39 800 582 685.
- In caso di sinistro avvenuto al di fuori del territorio italiano, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, ma all'interno dei Paesi compresi nell'estensione territoriale, l'Assicurato dovrà in ogni caso anticipare il costo della riparazione effettuata dal Riparatore. L'Assicurato deve fornire all'officina l'autorizzazione allo smontaggio per ricercare e diagnosticare con certezza il guasto ed inviare a Stellantis via e-mail a guasti@garantiestellantis.it un preventivo dettagliato contenente tutte le informazioni indicate in Polizza.

Per la Garanzia Assistenza Stradale, in caso di Sinistro:

- Non appena verificatosi il Sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona agisse in sua vece, deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri: dall'Italia 800 166000; dall'Estero (0039) 02 66165373.



Quando e come devo pagare?

Il Premio assicurativo viene pagato mensilmente a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. a decorrere dal primo mese successivo alla liquidazione della pratica di finanziamento del veicolo con addebito diretto sul conto corrente indicato dall'Aderente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le singole adesioni alla Polizza collettiva hanno una durata di 12 (dodici) mesi con rinnovo automatico per equal periodo, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. La Polizza potrà rinnovarsi annualmente fino ad un massimo di 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione e comunque non oltre il termine di durata del contratto di finanziamento relativo al Veicolo.

Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 00:01 del giorno di scadenza di qualsiasi garanzia legale o contrattuale a carico del Concessionario e/o del Produttore del Veicolo.

Le Coperture Assicurative (anche in caso di mancato rinnovo della Polizza) restano in vigore, a partire dalla Data di Inizio, sino al termine del periodo di copertura corrispondente alle annualità per le quali il Premio da parte dell'Assicurato è stato regolarmente e interamente pagato.

Le Coperture Assicurative per i singoli Veicoli cessano in ogni caso a seguito di perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso il furto totale, l'incendio o l'incidente stradale, la distruzione totale del Veicolo, la confisca del Veicolo da parte di un'Autorità o di una Pubblica Amministrazione, il trasferimento di proprietà del Veicolo.



Come posso disdire il contratto?

L'Assicurato può impedire il tacito rinnovo della Polizza, mediante disdetta da inviarsi con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. In caso di mancato rinnovo della Polizza, le Coperture Assicurative restano in vigore, a partire dalla Data di Inizio, sino al termine del periodo di copertura corrispondente alle annualità per le quali il Premio è stato regolarmente e interamente pagato.

In caso di Sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o al diniego della Prestazione assicurativa, l'Assicurato o le Compagnie possono interrompere le Coperture Assicurative sul singolo Veicolo dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R. Il recesso comporta la cessazione di entrambe le Coperture Assicurative. Comunicato il recesso a seguito di Sinistro, in caso

- di rifiuto del Sinistro, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte;
- di accoglimento del Sinistro e della conseguente erogazione della Prestazione assicurativa, l'Assicurato non ha esclusivamente diritto al rimborso del Premio pagato per le annualità successive rispetto a quella in cui si è verificato il Sinistro.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente e l'aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Impresa che presta la Garanzia Guasti

Stellantis Insurance Ltd - compagnia di assicurazioni con sede presso MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta, tel. + 39 800 582 684; sito web: <http://reports.stellantis-insurance.it>; e-mail: info@garantiestellantis.it

Stellantis Insurance Ltd è una società di assicurazioni con sede legale in MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malta, registrata presso la Malta Financial Services Authority con il numero C 44567, autorizzata a svolgere attività assicurativa ai sensi dell'Insurance Business Act. Stellantis è registrata per l'esercizio dell'attività in Italia dall'IVASS al n. 40341, tel. + 39 800 582 684; sito web: <http://reports.stellantis-insurance.it>; e-mail: info@garantiestellantis.it. Stellantis Insurance Ltd opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi. Prudential et de Résolution (ACPR) 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia.

Il patrimonio netto di Stellantis Insurance Ltd ammonta a € 35,031,500 costituito da un capitale sociale di €27,500,000 e un conferimento di capitale di €10,700,000. La parte del patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a (€3,168,500). L'indice di solvibilità è pari al 164% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva Solvibilità II 2009/138/CE, entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2021. Le informazioni e i relativi aggiornamenti per entrambe le Compagnie, incluse la Relazione sulla solvibilità e sulla Condizione Finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: <http://reports.stellantis-insurance.it> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Impresa che presta la Garanzia Assistenza Stradale

Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo email: info@sara.it - Indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021

• Patrimonio netto: euro 733.875.720,10

• Capitale sociale: euro 54.675.000

• Totale delle riserve patrimoniali: euro 679.200.720,10

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)


• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 287.213.350,24


• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 129.246.007,61


• Fondi Propri Ammissibili: euro 908.023.036,2

• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,16 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Garanzia Guasti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Garanzia Assistenza stradale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi Garanzia Guasti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rischi esclusi Garanzia Assistenza stradale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Garanzia Guasti	<p>I veicoli assicurabili devono avere meno di 4 anni (48 mesi) e meno di 100.000 km nel contachilometri alla data di sottoscrizione della Polizza. L'importo massimo pagabile non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (IVA inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come da Blue list Eurotax.</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i Veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non coperti dalla garanzia commerciale secondo le "Condizioni generali della garanzia commerciale SPOTICAR". • Registrati all'estero o operanti abitualmente per più di 3 mesi all'anno all'estero (fuori dall'Italia). • Con potenza superiore a 280 KW. • Modificati dopo la vendita rispetto agli standard del Produttore e alle specifiche standard (tuning, adattamento per disabili, camper) e comunque in modo tale da richiedere una modifica dell'omologazione originale. • Adattati per essere alimentati a GPL, prima o dopo la vendita all'Assicurato, a meno che l'impianto GPL sia stato installato dal Produttore e/o dal Concessionario prima della vendita del veicolo al cliente secondo le specifiche del Produttore. • Veicoli precedentemente di proprietà di enti pubblici e/o veicoli usati rivenduti a società con l'intento di inserirli in flotte superiori a 12 veicoli o a enti pubblici. <p>Inoltre, sono esclusi dalla Garanzia Guasti tutti i Veicoli che vengono utilizzati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di noleggio a breve o lungo termine, taxi, servizio pubblico o commerciale, scuole guida, attività sportive, test e gare, competizioni ed emergenze (ambulanze e veicoli di soccorso). - Uso professionale intensivo, come i servizi di consegna.
Garanzia Assistenza stradale	<p>Massimali, Franchigie e Scoperti, Aiuto telefonico</p> <p>In caso di Avaria o Incidente, il Veicolo si ferma o comunque non è in condizioni di marciare, l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa che valuterà la causa dell'Avaria (diagnosi telefonica) utilizzando procedure predefinite di troubleshooting per fornire la risposta più adeguata e ridurre il numero di interventi per falsi guasti.</p> <p>Se il problema comunicato dall'Assicurato non può essere risolto tramite l'assistenza telefonica, la Struttura Organizzativa predisporrà la soluzione di "Riparazione sul posto" o "Traino".</p> <p>Riparazione sul posto</p> <p>Nel caso in cui il Veicolo sia fermo o non sia in grado di marciare per Avaria o Incidente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa attraverso il numero di telefono dedicato. La Struttura Organizzativa valuterà la causa dell'immobilizzo del Veicolo o dell'impossibilità alla circolazione.</p>

Se il problema può essere risolto su strada, la Struttura Organizzativa invierà il soccorritore nel luogo in cui il Veicolo è fermo per effettuare le necessarie riparazioni.

La Struttura Organizzativa verificherà, in via prioritaria, la disponibilità del Riparatore entro 30 Km dal luogo in cui si trova il Veicolo. Se il Riparatore non è disponibile, la Struttura Organizzativa attiverà immediatamente la propria rete di soccorritori.

Le attività di riparazione saranno eseguite solo in conformità con le seguenti condizioni:

- l'attività può essere svolta entro un tempo ragionevole (es. 30-40' massimo), secondo la normativa locale e in condizioni di sicurezza secondo le condizioni oggettive del luogo dell'Avaria;
- sarà possibile sostituire i pezzi di ricambio (es. batteria 12V) in garanzia, solo se necessario, e sulla base della procedura concordata con il Contraente;
- in ogni caso la garanzia del Veicolo non deve essere intaccata dall'intervento, se non autorizzato dal Contraente.

Qualora le attività di riparazione non possano essere eseguite direttamente nel luogo in cui si trova il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del Veicolo presso il Riparatore più vicino.

Traino

Se il Veicolo non può essere riparato sul luogo del fermo a seguito di Avaria, la Struttura Organizzativa attiverà un apposito carro attrezzi per trainare il Veicolo presso un Riparatore.

Solo in caso di chiusura del Riparatore, la Struttura Organizzativa farà trainare il Veicolo fino al deposito del fornitore intervenuto. In tal caso il Veicolo dell'Assicurato dovrà essere trasportato presso il più vicino Riparatore entro la mattina del primo giorno lavorativo successivo.

La Struttura Organizzativa verificherà i tre Riparatori più vicini al luogo in cui si trova il Veicolo ad una massima distanza di 30Km.

La Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità del Riparatore e del veicolo di cortesia e proporrà all'Assicurato l'elenco dei punti disponibili dove trainare il Veicolo secondo le seguenti priorità:

a) la sede del Concessionario presso il quale l'Assicurato ha acquistato il Veicolo con una tolleranza di + 10 Km nel raggio di Km sopra indicato dal luogo del fermo.

b) il Riparatore più vicino dove è disponibile un veicolo di cortesia.

c) solo in caso di esplicita richiesta dell'Assicurato:

- il Riparatore più vicino al luogo del fermo, se non è disponibile un veicolo di cortesia, oppure
- il Riparatore più vicino alla destinazione dell'Assicurato.

Il Veicolo verrà trainato presso uno dei Riparatori indicati dalla Struttura Organizzativa a scelta dell'Assicurato. Se l'Assicurato non esprime alcuna preferenza, il Veicolo verrà trainato presso il Riparatore più vicino al luogo del fermo.

Se il Veicolo viene trainato da un altro fornitore che ha l'esclusiva per il servizio (ad esempio, su autostrade o strade pubbliche principali per alcuni paesi), il Veicolo verrà trainato presso uno dei Riparatori indicati dalla Struttura Organizzativa e l'Assicurato, solo se necessario, pagherà il servizio di traino e successivamente sarà rimborsato dalla Struttura Organizzativa.

Sempre ferma la massima distanza di 30 Km dal luogo di fermo del Veicolo.

In tutte le ipotesi di percorrenza maggiore il costo supplementare sarà a carico dell'Assicurato. La Struttura Organizzativa si prenderà cura proattivamente dell'Assicurato e di tutti gli altri passeggeri al fine di ridurre al minimo il tempo di attesa, evitare ogni possibile disagio e assicurare che i passeggeri e il Veicolo lascino congiuntamente il luogo del traino.

La Struttura Organizzativa organizzerà tutte le attività necessarie al fine di garantire che l'Assicurato e i passeggeri del Veicolo siano trasportati al:

1. luogo indicato dall'Assicurato stesso

2. luogo di destinazione

Non è consentito il trasporto dell'Assicurato e dei passeggeri sul carro attrezzi durante il Traino.

Prima di prendere in carico il Veicolo, il soccorritore deve compilare scrupolosamente il modulo riguardante lo stato del Veicolo (danni, chilometraggio esatto, ecc.).

Resta inteso che l'attività di soccorso sarà svolta con carro attrezzi adeguato alle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo

Secondo i criteri di seguito descritti, il veicolo sostitutivo verrà fornito all'Assicurato fino a un massimo di 4 giorni lavorativi (non necessariamente consecutivi, ad esempio nell'arco del fine settimana) più i giorni non lavorativi (sabato, domenica e i giorni festivi del Paese in cui l'Assicurato deve ritirare il veicolo).

Se il Veicolo dell'Assicurato non può essere riparato entro 4 giorni lavorativi, il costo relativo ad eventuali giorni aggiuntivi resterà a carico dell'Assicurato.

Il veicolo sostitutivo sarà erogato secondo i seguenti criteri:

1. brand del veicolo dell'Assicurato (stesso segmento o superiore)
2. altri brand Stellantis (stesso segmento o superiore)
3. segmento inferiore del brand del Veicolo dell'Assicurato

Durante l'orario di apertura, il Riparatore deve mettere a disposizione dell'Assicurato un'auto di cortesia (Dealer Courtesy Car, DCC)

Nel caso in cui il Riparatore non sia in grado di offrire il proprio veicolo di cortesia, o in orario non lavorativo, la Struttura Organizzativa offrirà all'Assicurato un'auto a noleggio temporaneo che sia dello stesso tipo omologato del Veicolo dell'Assicurato.

L'auto a noleggio (Rent-a-Car, RAC) deve essere offerta e fornita garantendo la stessa tipologia di omologazione, lo stesso brand e modello del Veicolo dell'Assicurato secondo le priorità sopra indicate.

Deve essere verificata la disponibilità dell'auto sostitutiva da parte della Società di noleggio ("RAC"), assegnando la priorità alle soluzioni di mobilità proposte dal Contraente quali Free2Move, Leasys Rent e punti di noleggio della rete di vendita e assistenza del Contraente, prima delle altre società (compresi eventuali partner della Struttura Organizzativa quali noleggiatori a breve termine, car pooling, car condivisione ecc.).

L'auto sostitutiva dovrà essere provvista dell'equipaggiamento previsto dalla legge e dai regolamenti e quanto necessario per l'Assicurato, ovvero con seggiolini per bambini, catene da neve o pneumatici invernali, ecc., senza alcun costo aggiuntivo.

Analogamente, nel caso di auto a noleggio, il servizio deve includere senza alcun costo aggiuntivo, chilometraggio illimitato, tassa di circolazione, addebito servizio aeroportuale (ASC), addebito servizio treno, addebito fuori orario (addebito notturno e weekend), copertura assicurativa furto (Theft Protection, TP), copertura assicurativa kasko (Collision Damage Waiver, CDW), assicurazione infortuni del conducente (Personal Accident Insurance, PAI). Se necessario per ridurre al minimo il disagio dell'Assicurato e/o il costo complessivo della prestazione, la riconsegna del Veicolo in una località diversa da quella di ritiro è garantita esclusivamente sul territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona disabile, la Struttura Organizzativa fornirà un veicolo di cortesia/veicolo sostitutivo appropriato per un massimo di 10 giorni, a seconda del tempo di riparazione, per qualsiasi Sinistro coperto. Qualora il veicolo proposto in comodato d'uso non dovesse soddisfare le sue esigenze, la Struttura Organizzativa assicurerà un conducente che aiuti l'Assicurato per le necessarie esigenze di trasporto, per un periodo massimo di 10 giorni. Se il Veicolo dell'Assicurato non può essere riparato entro il termine dei 10 giorni massimi, l'auto/veicolo sostitutivo potrebbe essere prorogato fino alla riparazione del veicolo, secondo le procedure e l'autorizzazione fornite dal Contraente.

Eventuali costi aggiuntivi al servizio relativi all'utilizzo del veicolo sostitutivo, quali carburante, pedaggi autostradali, ecc., saranno a carico dell'Assicurato.

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria del Veicolo o Incidente che abbia comportato l'erogazione della prestazione di Traino avvenuto nei territori previsti
- riparazioni comprese nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione garanzia, ecc.) con ore manodopera pari o superiori a 2 (due) anche se il Veicolo giunge presso un Riparatore senza traino.

Solo durante l'orario di lavoro, se il Riparatore è stato autorizzato secondo modalità operative predefinite, per i seguenti motivi:

- indisponibilità del ricambio necessario e attivazione da parte del Riparatore della procedura per richiedere la consegna urgente dei ricambi mancanti (tracciabile al sistema informatico di gestione delle parti di ricambio).
- problemi di diagnosi tecnica confermati dal Riparatore con relativo ticket aperto sul sistema del servizio tecnico del Contraente.

Proseguimento del viaggio o rientro a casa

Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa provvederà al rientro dell'Assicurato alla propria Residenza unitamente a tutti i passeggeri del Veicolo o alla prosecuzione del viaggio come di seguito indicato:

- in treno (prima classe)

- in autobus (eventuale classe comfort)

- in aereo (classe economica) solo se la distanza da percorrere supera i 500 Km.

In tutti i casi sopra descritti, la copertura è limitata al solo costo del biglietto (altre spese sono escluse da questo ambito di servizio). Non sono definiti importi massimi.

Questa prestazione non è cumulabile alla prestazione "Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo".

Sinistri coperti

- qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo nei territori previsti purché verificatosi a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato oppure
- qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) effettuata dal Riparatore a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato, che non può essere completata entro la fine del giorno in cui si è verificato il Sinistro.

	<p>Recupero veicolo riparato Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa pagherà un biglietto di sola andata al fine di consentire all'Assicurato di ritirare il Veicolo riparato come di seguito indicato: - in treno (prima classe); - in autobus (eventuale classe comfort); - in aereo (classe economica), solo se la distanza da percorrere supera i 500 Km. Ogni altro eventuale costo relativo al recupero del Veicolo sarà a carico dell'Assicurato. Questa prestazione non è cumulabile alla prestazione "Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo". Sinistri coperti • qualsiasi Avaria o Incidente verificatosi a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato; • qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) effettuata da un Riparatore a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato; • la riparazione non può essere completata entro la fine della giornata in cui si è verificato il Sinistro. Esclusioni/ Eccezioni Per quanto riguarda il rimessaggio in garage, nessun costo sarà addebitato all'Assicurato.</p> <p>Albergo Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione alberghiera dell'Assicurato e dei passeggeri del Veicolo presso l'hotel o la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'Avaria o al luogo in cui il Veicolo viene riparato. La Struttura Organizzativa prenderà in carico il costo per il pernottamento (fino a 4 notti) e per la prima colazione per un numero massimo di persone pari a quelle per le quali il Veicolo è omologato per il trasporto. Il costo complessivo a carico della Società è di Euro 800,00 IVA inclusa. Questa prestazione non è cumulabile alla prestazione "Veicolo di cortesia/Veicolo sostitutivo". Sinistri coperti • Qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo, avvenuto nei territori previsti purché verificatosi a più di 100 km dalla Residenza dell'Assicurato, o • Qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (commerciale/standard, rinnovo, estensione di garanzia a seconda dei casi) avvenuta a più di 100 Km dalla Residenza dell'Assicurato che non può essere completata entro la fine della giornata in cui il Sinistro si è verificato.</p> <p>Spese di trasferimento Secondo i criteri di seguito descritti, la Struttura Organizzativa coprirà le spese di Trasferimento/Taxi per raggiungere la stazione di noleggio, l'aeroporto/stazione o altra destinazione con un limite di euro 120,00 IVA inclusa per Sinistro. Sinistri coperti • Qualsiasi Avaria o Incidente al Veicolo oppure • Qualsiasi riparazione inclusa nelle condizioni di garanzia (standard/commerciale, rinnovo, estensione della garanzia a seconda dei casi)</p> <p>Recupero veicolo non riparato Se il Veicolo è immobilizzato all'estero in uno dei territori previsti a causa di un Avaria e il tempo necessario per la riparazione è superiore a 5 (cinque) giorni come certificato dal Riparatore, la Struttura Organizzativa sosterrà ogni costo per il rimpatrio del Veicolo non riparato tramite carro fino a: • il luogo di Residenza dell'Assicurato o • il Concessionario affiliato al Contraente più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato o • il Concessionario presso il quale l'Assicurato ha acquistato il Veicolo. Il costo del trasporto non deve superare il valore residuo del Veicolo.</p>
--	---

 **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni/garanzie assicurative. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.</p> <p>Per la Garanzia Guasti: In caso di Sinistro nel territorio italiano, la persona che richiede la riparazione per conto dell'Assicurato deve fornire la documentazione che attesti l'esecuzione del programma di manutenzione previsto dal Produttore e richiedere l'autorizzazione preventiva alla riparazione. Il Sinistro deve essere segnalato contattando Stellantis ai seguenti indirizzi: CarGarantie Courtage tramite il modulo online messo a disposizione dell'officina su https://portal.ucw.mpsa.com. E-mail: quasti@garantiestellantis.it Tel. +39 800 582 685</p> <p>Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve trasmettere tempestivamente a Stellantis una denuncia scritta del Sinistro, contenente la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro, completa dei documenti utili all'indagine e alla valutazione di Stellantis. In caso di Sinistro avvenuto all'estero, l'Assicurato dovrà in ogni caso anticipare il costo della riparazione effettuata dall'Officina incaricata e autorizzata da Stellantis. Il Guasto dovrà essere riparato presso un'Officina autorizzata individuata in accordo con Stellantis. L'Assicurato deve fornire all'Officina l'autorizzazione allo smontaggio per ricercare e diagnosticare con certezza il guasto e inviare a Stellantis via E-mail a quasti@garantiestellantis.it un preventivo dettagliato contenente tutte le informazioni indicate in Polizza.</p> <p>Per la Garanzia Assistenza stradale: Non appena verificatosi il Sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona agisse in sua vece, deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, contattandola ai seguenti numeri: dall'Italia 800 166000; dall'Estero (0039) 02 66165373</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione - Garanzia guasti: in caso di Guasti verificatisi in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, la riparazione sarà effettuata dal concessionario autorizzato del Contraente.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese - Garanzia Assistenza Stradale: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global S.p.A.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese - Garanzia guasti: <i>Non vi sono altre imprese incaricate per la gestione della garanzia guasti.</i></p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il mancato adempimento agli obblighi di informativa e/o comunicazione propri del contraente e/o dell'assicurato comportano decadenza dal diritto alla garanzia qualora determinati da dolo o consapevolezza. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione assicurativa e la cessazione del Contratto di assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Stellantis procederà al pagamento della prestazione coperta entro 30 (trenta) giorni dalla data di autorizzazione della richiesta.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

<p>Premio</p>	<p>L'importo del Premio di cui al presente Contratto di assicurazione sarà modificato sulla base di ogni variazione delle aliquote fiscali applicabili al presente Contratto di assicurazione, sia in caso di aumento che di diminuzione delle stesse, in tutti i casi in cui si verifichi una variazione delle aliquote attualmente applicabili o vengano istituite nuove imposte applicabili al presente Contratto di assicurazione.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di cessazione della Polizza per perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, confisca del Veicolo da parte di un'Autorità o di una Pubblica Amministrazione e/o vendita del Veicolo, che sia stata comunicata alle Compagnie o sia altrimenti a conoscenza delle stesse: - prima della Data di inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte; - dopo la Data di inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato, al netto delle imposte, per le Coperture Assicurative aventi efficacia nelle annualità successive rispetto a quella in cui si è verificato l'evento che ha comportato la cessazione del rischio e della Polizza. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, prima della Data di Inizio l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento successivamente alla Data di Inizio, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato, al netto delle imposte, nel corso dell'annualità nella quale è intervenuta l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Resta ferma, in ogni caso, la validità delle Coperture Assicurative a partire dalla Data di Inizio e per il periodo corrispondente alle annualità per le quali è stato interamente pagato il Premio.</p>

	In alternativa, l'Assicurato ha la facoltà di richiedere alle Compagnie, anche tramite il Contraente, che la Polizza prosegua fino alla scadenza della annualità per la quale è in corso il pagamento anticipato del relativo Premio previo saldo, in un'unica soluzione, del Premio residuo per tale annualità. In tal caso non opera la clausola di tacito rinnovo e la Polizza cesserà alla scadenza di tale annualità contrattualmente prevista. Le Coperture Assicurative resteranno in ogni caso valide a partire dalla Data di Inizio e per un periodo corrispondente alle annualità per le quali è stato interamente pagato il Premio.
--	--

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del Premio, le Coperture Assicurative restano in vigore a partire dalla Data di Inizio e per il periodo corrispondente alle rate di Premio pagate. Al termine di tale periodo, le Coperture Assicurative vengono sospese e riprendono allorché saranno corrisposte dall'Assicurato tutte le rate di Premio scadute e non pagate.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Possono beneficiare della Polizza i clienti che hanno acquistato un Veicolo usato presso un Concessionario affiliato a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. tramite un contratto di finanziamento con Stellantis Financial Services Italia S.p.A. e che soddisfano i requisiti di idoneità previsti dalla presente Polizza.

Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30% del premio imponibile relativo alla garanzia guasti e al 9,5% del premio imponibile relativo alla garanzia assistenza stradale.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice in relazione alla Garanzia Guasti	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Stellantis Insurance Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A., Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), oppure al responsabile dei reclami all'indirizzo stellantis-complaints@stellantis.com . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'impresa assicuratrice in relazione alla Garanzia Assistenza stradale	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - E-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.206 - tutela.consumatoreivass@pec.ivass.it (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello). Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	È un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . Il procedimento di mediazione è obbligatorio.
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it Arbitrato: per la garanzia tutela legale è previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Resta in ogni caso fermo il diritto della società e del contraente di adire l'Autorità Giudiziaria.
Alla Malta Financial Services Authority (MFSA)	Se il richiedente non si ritiene soddisfatto del reclamo, l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta; numero di telefono: 00356 80072366 oppure 00356 21249235, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.financialarbiter.org.mt/

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l'impresa ha l'obbligo di restituirvi la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa puoi richiedere all'impresa la prosecuzione della polizza fino alla scadenza anche designando un nuovo beneficiario.

Per questo contratto le imprese **non** dispongono di un'area internet dispositiva riservata al contraente (c.d. home insurance), pertanto dopo la sottoscrizione non potrai gestire telematicamente il contratto medesimo.